

# **Statuto**

di

## **Confindustria Marche**

*Approvato dalla Giunta di Confindustria Marche il 17 aprile 2018.  
Parere di conformità del Comitato per l'implementazione  
della riforma Pesenti del 9 aprile 2018*

*Modificato dal Consiglio di Presidenza il 26 settembre 2022  
Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria il 27 ottobre 2022*

### **Art. 1 - Costituzione e categorie di soci**

Tra le Associazioni di Territorio delle Marche operanti nell'ambito della Confindustria è costituita, con sede in Ancona, la Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche, denominata "Confindustria Marche".

Confindustria Marche aderisce a Confindustria con adozione del logo della Confindustria ed esercita il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa all'art. 5, con i diritti e gli obblighi conseguenti.

Confindustria Marche adotta il Codice etico Confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Confindustria Marche non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Sono soci effettivi le Associazioni e Unioni di territorio delle Marche aderenti a Confindustria e sulla base degli accordi nazionali e regionali vigenti, le organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale (ANCE).

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio riconosciute alla competenza di Confindustria Marche.

Sono soci aggregati le rappresentanze di categoria o enti o organizzazioni di imprese operanti sul territorio regionale che abbiano definito specifici accordi di collegamento organizzativo che prevedano l'attribuzione di tale ruolo.

### **Art. 2 - Scopi**

A Confindustria Marche viene conferita la funzione di interlocuzione con le Istituzioni regionali delle Marche, in conformità dell'art. 5 dello Statuto di Confindustria. Essa costituisce altresì elemento e sede di raccordo e rappresentanza tra il Sistema confederale territoriale e quello settoriale, con l'obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il Governo regionale.

A tal fine Confindustria Marche è apartitica e nel rispetto delle norme dello Statuto confederale:

- rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni socie in tutte le materie assegnate alle istituzioni regionali dalle normative regionali, nazionali ed europee;
- esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni fra le associazioni del sistema di Confindustria sulle tematiche che hanno nelle autorità regionali marchigiane l'interlocutore istituzionale di riferimento;
- tratta e interagisce con la Regione e gli Enti di rilievo regionale sui problemi attinenti allo sviluppo economico, occupazionale, sociale, scientifico, tecnologico, ambientale, infrastrutturale, partecipando alle scelte della Regione aventi possibili effetti sull'economia;
- favorisce la collaborazione fra le Associazioni e Unioni di Territorio e gli altri Soci effettivi e aggregati per valorizzarne gli aspetti e le specificità di eccellenza e promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del Sistema;

- partecipa alla formazione degli organi di Confindustria secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti confederali
- esprime la volontà e le posizioni condivise dell'imprenditoria regionale nella formazione delle politiche confederali;
- svolge attività di analisi e studio su aspetti congiunturali del settore industriale nella regione e provvede all'informazione ed alla consulenza a favore delle Associazioni aderenti e Unioni di Territorio aderenti, relativamente alle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale;
- non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro, tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale per una migliore realizzazione degli scopi associativi;
- promuove le politiche comunitarie di interesse regionale e sub-regionale esercitando il compito di valorizzare e integrare le politiche di sviluppo e coesione definite dai programmi europei nazionali e regionali in coerenza con il Tit. V della Costituzione;
- collabora con la Regione ed altre pubbliche amministrazioni di livello regionale, con le autonomie funzionali, con le Istituzioni comunitarie nonché con le altre formazioni sociali, politiche e sindacali regionali per l'individuazione, la predisposizione e l'attuazione di progetti regionali riguardanti lo sviluppo socio-economico, l'innovazione e la ricerca, l'internazionalizzazione, la formazione, l'ambiente, la rete infrastrutturale del territorio marchigiano.

### **Art. 3 - Diritti ed Obblighi**

I Soci effettivi hanno diritto:

- di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere da Confindustria Marche, ovvero ad essa ulteriormente conferite dalle Associazioni e Unioni territoriali;
- di elettorato attivo e passivo negli Organi di Confindustria Marche;
- Il diritto di elettorato passivo è riservato ai Soci effettivi.

I Soci sono tenuti a garantire risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie per la massima efficacia funzionale e prestazioni proprie di una sede organizzativa altamente qualificata.

L'accesso alle cariche degli Organi di Confindustria Marche è riservato solo ai rappresentanti delle Associazioni e Unioni di Territorio le cui imprese siano completamente inquadrare, secondo quanto previsto dallo Statuto confederale.

I Soci aggregati hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza o di servizio così come definiti in tali accordi.

I soci effettivi dovranno fornire una copia del proprio Statuto, l'elenco dei componenti degli organi sociali e trasmettere le informazioni sulle deliberazioni dei propri Organismi Direttivi relative a materie considerate di interesse di Confindustria Marche.

Esse signaleranno, ogni semestre, le variazioni dei propri quadri direttivi e forniranno un elenco aggiornato delle proprie aziende associate con relativo numero di dipendenti.

### **Art. 4 - Organi di Confindustria Marche**

Sono Organi di Confindustria Marche:

- a) il Consiglio di Presidenza;
- b) il Presidente.

#### **Art. 5 - Consiglio di Presidenza - Composizione**

Il Consiglio di Presidenza è formato da:

- il Presidente di Confindustria Marche;
- i Presidenti delle Confindustrie territoriali o Unioni dei Territori;
- il Presidente eletto dalla Piccola Industria;
- il Presidente eletto dai Giovani Imprenditori;
- il Presidente dell'ANCE Marche.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Segretario che di norma è il Direttore Generale.

#### **Art. 6 - Consiglio di Presidenza - Attribuzioni**

Il Consiglio di Presidenza:

- a) definisce le politiche e le direttive per l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni socie;
- b) approva il programma di Confindustria Marche e le azioni prioritarie per il raggiungimento degli scopi e lo svolgimento delle funzioni previste nel presente statuto;
- c) assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con il Sistema confederale;
- d) elegge il Presidente;
- e) elegge la Commissione di Designazione;
- f) elegge i Revisori Contabili;
- g) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l'operatività della struttura organizzativa, decisioni che attengono alle assunzioni e ai licenziamenti di personale;
- h) approva il bilancio consuntivo;
- i) approva il bilancio preventivo, determina il contributo alla Confindustria regionale e gli eventuali contributi aggiuntivi e/o straordinari;
- j) delibera la delega di rappresentanza negli Organi di Confindustria e negli altri Enti esterni;
- k) approva la convenzione con l'Ance Marche;
- l) approva i regolamenti del Comitato regionale Piccola Industria e Giovani Imprenditori e ogni altro eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto;
- m) può costituire, d'intesa con il Presidente, un Advisory Board al fine di supportare adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte di Confindustria Marche;
- n) nomina e revoca il Direttore Generale;
- o) delibera sulle sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto;
- p) delibera le modificazioni al presente Statuto e lo scioglimento di Confindustria Marche;
- q) delibera un temporaneo superamento del principio della rotazione territoriale per la presidenza regionale in presenza di circostanze che rendono impossibile l'applicazione dello stesso.

#### **Art. 7 - Consiglio di Presidenza - Riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti che rappresentino complessivamente un quinto del totale dei voti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante posta elettronica o altri

mezzi equivalenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

E' ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene portato a conoscenza e all'approvazione da parte del Consiglio, entro o alla seduta successiva a quella cui si riferisce, anche per via telematica.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre, ratifica i provvedimenti presi in via d'urgenza dal Presidente, con deliberazione presa con le modalità previste nel presente articolo, a seconda della materia oggetto della ratifica.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Segretario che di norma è il Direttore Generale.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Direttore della Confindustria regionale, i Direttori delle Associazioni socie e un solo rappresentante dei Soci convenzionati o aggregati individuato dal Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% dei voti complessivamente assegnati ai soci della Confindustria regionale e la presenza di almeno due Associazioni di territorio.

Le decisioni che attengono alle lett. a) b), c), g) solo relativamente alle decisioni che attengono alle assunzioni e ai licenziamenti di personale, n), o), sono assunte con la maggioranza del 65% dei voti complessivi assegnati e la maggioranza dei componenti.

Per la lett. d) elezione del Presidente e per la lettera q) servono il 65% dei voti assegnati, almeno tre componenti territoriali favorevoli e la maggioranza dei componenti.

Per le deliberazioni di cui alla lett. p), relative alle modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza del 70% dei voti complessivi assegnati, almeno tre componenti territoriali favorevoli e la maggioranza dei componenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento di Confindustria Marche, lett. p), è richiesta la maggioranza dei 4/5 dei voti complessivi assegnati e il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Per le restanti deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti assegnati.

#### **Art. 8 - Attribuzione dei voti**

I Soci effettivi dispongono di un numero di voti parametrato ai versamenti contributivi a Confindustria. I voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono determinati dal rapporto fra la base imponibile da essa utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Associazioni Territoriali marchigiane.

I voti sono assegnati su base percentuale nella misura di un voto per ogni punto percentuale con arrotondamento aritmetico dei decimali.

Il Presidente, il Presidente della PI e dei GI ed il Presidente dell'ANCE Marche esprimono 1 voto ciascuno.

I voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.

#### **Art. 9 - Commissione di designazione**

Per l'elezione del Presidente il Consiglio di Presidenza, almeno due mesi prima della scadenza del Presidente, nomina una Commissione di designazione tramite un sorteggio di tre all'interno di una rosa di candidati, individuati fra imprenditori associati con una significativa esperienza associativa, dai Probiviri dei soci effettivi, disgiuntamente con il

limite di uno o due nominativi per ciascuno purché sia sempre garantita l'individuazione di almeno quattro nomi.

Alla Commissione di designazione è affidato il compito di esperire in via riservata la consultazione dei soci:

- la durata della consultazione è prevista fra le due e le sei settimane dall'insediamento della Commissione;
- obbligo di ascoltare almeno tutti i componenti del Consiglio di Presidenza e i membri dell'organo direttivo ristretto dei soci effettivi che ne facciano richiesta;
- individuazione di uno o più nominativi da sottoporre al voto del Consiglio di Presidenza insieme alle indicazioni politiche e operative per l'attività associativa emerse dalle consultazioni.
- Spetta alla Commissione la redazione di una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri; spetta alla Commissione di indicare la dimensione del consenso.

#### **Art. 10 - Presidente - Elezione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza assicurando l'alternanza fra tutte le Associazioni di territorio, realizzando tra queste un meccanismo di avvicendamento completo a rotazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione di designazione, fra i Presidenti delle Associazioni o fra persone con responsabilità aziendale di grado rilevante nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti, in regola con il completo inquadramento e che abbiano ricoperto cariche di vertice nel sistema Confindustria.

Il mandato del Presidente dura quattro anni e non è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito ad interim nelle sue funzioni, dal Presidente più anziano delle Associazioni territoriali.

Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi, il Presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per valutare l'opportunità di avviare le procedure per l'elezione di un nuovo Presidente.

Venendo a mancare in via definitiva e per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza per avviare la procedura di nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l'incarico per meno di due anni.

#### **Art. 11 - Presidente - Attribuzioni**

Il Presidente rappresenta Confindustria Marche anche in giudizio. Esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio di Presidenza.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) attuare le delibere degli organi di cui alla precedente lett. a);
- c) proporre al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- d) decidere, su proposta del Direttore Generale, riguardo agli indirizzi organizzativi di

Confindustria Marche;

- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo federale da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
- f) proporre al Consiglio di Presidenza l'approvazione degli accordi regionali e delle convenzioni con delle organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale, o di collegamento con i soci convenzionati;
- g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate devono essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni degli organi statutari ospiti esterni a Confindustria Marche.

#### **Art. 12 - Vicepresidenti di diritto**

Rivestono la qualifica di Vicepresidenti di diritto di Confindustria Marche i Presidenti del Comitato Regionale Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale Piccola Industria nonché i Presidenti in carica delle Associazioni Territoriali federate.

#### **Art. 13 - Comitato Regionale per la Piccola Industria**

Nell'ambito della Confindustria Marche è costituito il Comitato regionale Piccola Industria con lo scopo di analizzare e portare all'attenzione del Consiglio di Presidenza specifici interessi della Piccola Industria. Composizione e funzionamento del Comitato sono disciplinati da uno specifico regolamento, in conformità alle norme generali confederali, e approvato dal Consiglio di Presidenza.

E' presieduto da un Presidente eletto dai suoi componenti che è di diritto anche componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Marche.

#### **Art. 14 - Comitato Regionale Giovani Imprenditori**

Nell'ambito della Confindustria Marche è costituito il Comitato regionale Giovani Imprenditori dell'Industria al fine di coordinare e gestire le attività e iniziative dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nell'ambito delle Associazioni e Unioni di Territorio.

Composizione e funzionamento del Comitato sono disciplinati da uno specifico regolamento, in conformità alle norme generali confederali, e approvato dal Consiglio di Presidenza.

E' presieduto da un Presidente eletto dai suoi componenti che è di diritto anche componente del Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 15 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza. Assicura la gestione ed il funzionamento di Confindustria secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni degli organi statutari.

Indirizza e coordina l'attività del personale dipendente e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Confindustria regionale.

#### **Art. 16 - Sistemi di votazione**

Il Presidente stabilisce se la votazione debba avvenire a scrutinio palese o segreto. Per le

votazioni relative a persone si adotta obbligatoriamente lo scrutinio segreto previa nomina di 2 scrutatori.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre 2 volte. Le schede bianche sono equiparate alle astensioni. Astenuti e schede bianche sono computate ai fini del calcolo del quorum necessario per le deliberazioni.

#### **Art. 17 - Bilancio**

L'esercizio finanziario di Confindustria Marche è annuale e decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente; esso comporta la compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, secondo le indicazioni dei regolamenti confederali, bilanci che sono predisposti con apposite relazioni illustrative; essi sono annualmente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il mese di ottobre.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

#### **Art. 18 - Contributi**

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Presidenza entro il mese di aprile di ogni anno determina il contributo dovuto a Confindustria Marche dalle Associazioni o Unioni aderenti per l'esercizio successivo.

Le Associazioni non in regola con il versamento dei contributi ordinari e straordinari, salvo determinazioni diverse e motivate del Consiglio di Presidenza, non possono partecipare agli Organi ed alle delibere di Confindustria Marche, ed i loro associati non possono ricoprire cariche federali.

#### **Art. 19 - Fondo comune**

Il Fondo comune di Confindustria Marche è formato:

- a) dai contributi versati dai soci effettivi ed aggregati;
- b) dagli eventuali contributi derivanti da Fondi specifici istituzionali e/o da altri eventuali contributi di cui all'art. 9 dello Statuto di Confindustria;
- c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- d) dai beni mobili e immobili e da ogni altro valore che venga in legittimo possesso di Confindustria Marche;
- e) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore di Confindustria Marche e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo;
- f) da altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti.

Con il Fondo comune si provvede alle spese di funzionamento di Confindustria Marche ed a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate.

Il Fondo Comune è indivisibile fra gli associati per tutta la durata della Federazione e non si provvede alla distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione. In ogni caso, durante la vita di Confindustria Marche, non possono essere destinati ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 20 - Revisori contabili**

Il Consiglio di Presidenza elegge ogni quattro anni, in anno diverso da quello di elezione del Presidente, tre Revisori contabili, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori.



Il candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà il Presidente.

A tal fine, nel convocare il Consiglio chiamato all'elezione, il Presidente invita i membri a indicare per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati.

I Revisori hanno il compito di seguire e sorvegliare l'andamento amministrativo, economico e finanziario di Confindustria Marche e di riferire al Consiglio di Presidenza mediante la relazione sul bilancio consuntivo.

#### **Art. 21 - Probiviri**

Le funzioni arbitrali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sono esercitate dai Probiviri di Confindustria.

Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti per accedere alle cariche sono svolte dai Probiviri dell'Associazione che esprime il candidato.

#### **Art. 22 - Disposizioni generali sulle cariche**

Il mandato del Presidente dura quattro anni e non è rinnovabile.

Il mandato dei Revisori contabili dura quattro anni ed è rinnovabile per altri due quadrienni.

Le cariche in Confindustria Marche non sono cumulabili, sono prestate a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale di grado rilevante nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti, in regola con il completo inquadramento.

La carica di Revisore contabile può essere ricoperta anche da persone che non abbiano responsabilità d'impresa.

Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico.

Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici.

La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente Statuto genera l'automatica decadenza dalla carica stessa.

Gli eletti in sostituzione delle persone cessate dall'incarico prima della scadenza, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei sostituiti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

#### **Art. 23 - Scioglimento di Confindustria Marche**

Lo scioglimento di Confindustria Marche è deliberato dal Consiglio di Presidenza con 4/5 dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Nella delibera di scioglimento la Giunta altresì nomina un Collegio di Liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue a fini di pubblica utilità o ad altri enti con scopi analoghi.

#### **Art. 24 - Riferimento Statuto Confindustria**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento, ove applicabile e per analogia, allo Statuto di Confindustria ed ai regolamenti da esso derivanti.

**Art. 25 - Disciplina transitoria - Commissione di designazione per primo Presidente**

Per la elezione del primo Presidente dopo l'approvazione dello statuto adeguato alla Riforma Confederale, il Consiglio di Presidenza nomina una Commissione di designazione composta di tre membri sorteggiati in una rosa di 6 nominativi, espressi due da parte di ciascuna Associazione.

I tre componenti della Commissione devono appartenere alle tre Territoriali; risultano sorteggiati i primi tre in rappresentanza delle tre Territoriali.